



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Lavoro

Il giudice Dott.ssa Ilaria Zampieri,
sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza,
letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti dalle parti,

premesso che, con ricorso depositato in data 13.08.2021, Nisi Patrizia adiva l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare la natura *ex se* abilitante del diploma ISEF (classe A048/A049) ovvero la natura abilitante di fatto in ragione del servizio espletato, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la natura abilitante del diploma ISEF con conseguente diritto della ricorrente al corretto inserimento retrodatato (01.09.2020) nella I° fascia delle dette GPS (classe di concorso A048/A049);

rilevato che:

- l'odierna ricorrente ha chiesto anche la condanna del MIUR alla rettifica della citata graduatoria;
- l'accoglimento di tale domanda verrebbe ad influire su quei soggetti che hanno un punteggio superiore a quello della ricorrente per effetto del mancato riconoscimento del diploma posseduto da quest'ultima, determinando, in concreto, una situazione analoga alla riformulazione della graduatoria e, quindi, una situazione di comunanza della situazione giuridica per tutti quei soggetti direttamente coinvolti in detta riformulazione;



richiamato l'indirizzo sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui *“sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 2, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati, ed esclude invece che ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto”*;

rilevato che, nello stesso senso, oltre a Cass. n. 14914/2008 e Cass. 6342/2004, si è espressa più recentemente la Suprema Corte nella sentenza n. 28766/2018 nonché nella sentenza n. 18807/2018 in cui si afferma *“In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.); l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione”*;

ravvisata, dunque, la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, mediante la notificazione, ex art. 151 c.p.c., del ricorso introduttivo nonché della presente ordinanza nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria di I° fascia (classe



di concorso A048/A049), a mezzo pubblicazione sui siti internet istituzionali del Miur nell'area tematica dedicata;

DISPONE LA NOTIFICA

da effettuarsi – a cura di parte ricorrente – entro e non oltre il 5.10.2021, nei confronti di tutti i docenti inseriti nella citata graduatoria – attraverso la pubblicazione, sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giurisdizionale innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso per cui è causa;
- b) nome di parte ricorrente ed indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) succinta indicazione dei motivi di ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati;
- e) testo integrale del ricorso nonché del presente provvedimento.

FISSA

per la prosecuzione della causa, l'udienza del giorno **12.10.2021, ore 12:45**, udienza che verrà celebrata mediante collegamento “da remoto”, a mezzo del medesimo link utilizzato alla scorsa udienza.

M ANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente Ordinanza alle parti costituite.

Parma, 21/09/2021.

Il Giudice

Dott.ssa Ilaria Zampieri

